REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 32 DEL 02 AGO. 2019

OGGETTO: Approvazione del Progetto di Messa in Sicurezza Operativa del punto vendita marino ENI 13652 in via Giovanni Poli n. 63 a Chioggia (VE). Art. 242 D.Lgs. 152/06.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto si approva il progetto di Messa in Sicurezza Operativa del punto vendita marino ENI 13652 in via Giovanni Poli n. 63 a Chioggia (VE).

Il documento dal titolo "*Punto Vendita Marino ENI 13652, Chioggia (VE), Progetto di Messa in Sicurezza Operativa*" è stato trasmesso dalla ditta con nota del 01/02/2019 prot. PVR-A215/2019 acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 45532 del 04/02/2019.

Sul documento di cui sopra e sulle successive integrazioni è stato acquisito il parere positivo della Conferenza di Servizi decisoria del 16/07/2019.

IL DIRETTORE DELLA
UNITÀ ORGANIZZATIVA BONIFICHE AMBIENTALI E PROGETTO VENEZIA

PREMESSO CHE la ditta Syndial S.p.a. per conto di ENI S.p.a. ha trasmesso il documento dal titolo "*Punto Vendita Marino ENI 13652, Chioggia (VE), Progetto di Messa in Sicurezza Operativa*" con nota del 01/02/2019 prot. PVR-A215/2019 acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 45532 del 04/02/2019;

- il documento di cui sopra è stato valutato dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 26/03/2019 la quale ha ritenuto di approvarlo con specifiche prescrizioni;

- la ditta Esso Italiana S.r.l. ha trasmesso il documento dal titolo "*PV Marino n° 13652 Chioggia (VE) via San Giovanni Poli – nota tecnica di risposta alle prescrizioni contenute nel verbale della Conferenza di servizi del 26/03/2019*" con nota del 30/05/2019 acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 211766 del 30/05/2019;

CONSIDERATO il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 16/07/2019 (**Allegato A**), dal quale risulta che il documento del Progetto di Messa in Sicurezza Operativa unitamente al documento di risposta alle prescrizioni della Conferenza di Servizi istruttoria del 26/03/19, è ritenuto approvabile con prescrizioni operative;

VISTO l'art. 14 – ter della Legge 241/1990 e ss.mm. e ii;

- l'art. 242 del D. Lgs. 152/2006, comma 3 e seguenti, con il quale vengono disciplinate le procedure operative ed amministrative per:

a. l'autorizzazione all'attuazione del piano di caratterizzazione;
b. l'approvazione del documento di analisi del rischio;
c. l'approvazione del piano di monitoraggio;
d. l'approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione del sito;

- l'art. 6 bis della L.R. 17/1990, così come modificato dalla L.R. 19/2013, per il quale: "In conformità ai principi e alle finalità della presente legge, la Regione approva gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati localizzati nel bacino scolante della laguna di Venezia individuato dal piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia".

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 652 del 17/03/2009 con la quale è stato dato atto che la valutazione degli interventi di bonifica previsti dall'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 compete alla Conferenza di Servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della L. 241/90, e successive modifiche e integrazioni, convocata ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 dalla Regione – Direzione Progetto Venezia (ora accorpata nella Direzione Ambiente, funzionalmente dipendente dall'Area Tutela e Sviluppo del Territorio);

- la Delibera della Giunta Regionale n. 1269 del 05/05/2009, con la quale, allo scopo di rendere più efficiente ed efficace l'azione della Regione nella applicazione delle procedure di approvazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, previsti dall'art. 242, commi 3 e successivi del D. Lgs. 152/2006 più sopra evidenziati, si è ritenuto necessario delegare il Direttore della Direzione Regionale Progetto Venezia (ora accorpata nella Direzione Ambiente, funzionalmente dipendente dall'Area Tutela e Sviluppo del Territorio) all'adozione dei provvedimenti amministrativi relativi a tali interventi.

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 802 del 27/05/2016 di attribuzione della Direzione dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio al dott. Alessandro Benassi.

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 1106 del 29/06/2016 con la quale è stato conferito al dott. Paolo Campaci l'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa Progetto Venezia dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio.

VISTA il Decreto n. 1 del 08/07/2016 del Direttore Regionale dott. Alessandro Benassi, Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, con la quale è stato attribuito al dott. Paolo Campaci, Direttore dell'Unità Organizzativa Progetto Venezia, la delega alla gestione dei procedimenti di bonifica di siti contaminati di cui all'art. 6 bis della L.R. n 17/90, ivi compresa la presidenza della relative Conferenze di Servizi, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti afferenti i citati procedimenti.

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 1507 del 26/09/2016 con la quale l'Unità Organizzativa Progetto Venezia viene ridenominata Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia.

DECRETA

1. Ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., è approvato Progetto di Messa in Sicurezza Operativa del punto vendita marino ENI 13652 in via Giovanni Poli n. 63 a Chioggia (VE), trasmesso come elencato in premessa, sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi decisoria del 16/07/2019, meglio evidenziate nell'allegato verbale della Conferenza stessa (**Allegato A**), che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. Il presente provvedimento chiude il procedimento avviato con nota n. 102519 del 13/03/2019 ai sensi degli artt. n. 7 e 8 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. e restituisce l'area agli usi legittimi;

3. Il presente provvedimento va trasmesso alla ditta proponente, al Comune di Chioggia, alla Città metropolitana di Venezia e all'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia;

4. Entro 60 giorni dal ricevimento del presente Decreto la ditta deve comunicare l'avvio dei lavori di upgrade dell'impianto di P&T;

5. Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla ricezione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla ricezione;

6. Di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Dott. Paolo Campaci

Allegato decreto
n. 32 del 02 AGO. 2019

REGIONE DEL VENETO

Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia

Legge Regionale n. 19/2013. Approvazione dei progetti di bonifica di siti inquinati ubicati nell'ambito territoriale del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.

CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA

Verbale della seduta del

16 luglio 2019

La Conferenza di Servizi decisoria è stata convocata con nota n. 275054 del 25/06/19, per il giorno 16 luglio 2019, alle ore 11:00, presso gli uffici dell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia a Palazzo Linetti, Calle Priuli, Cannaregio 99, Venezia.

Presiede la Conferenza di Servizi il dott. Paolo Campaci, Direttore dell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia, giusta delega di cui al Decreto n. 1 del 08/07/2016 a firma del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio dott. Alessandro Benassi che, dopo aver acquisito agli atti le deleghe dei rappresentanti tecnici degli Enti convocati, dà inizio ai lavori.

Proponente: Eni S.p.a
Area: Comune di Chioggia (VE)
Titolo: PV Marino ENI 13652, Chioggia (VE) via Giovanni Poli, 63. Trasmissione progetto di messa in sicurezza operativa.
Trasmesso con nota del 01/02/2019 prot. PVR-A215/2019 acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 45532 del 04/02/2019.

Integrato da:
Titolo: Punto Vendita Marino ENI 13652 Chioggia (VE) via Giovanni Poli, 63. Riscontro verbale conferenza dei Servizi Istruttoria del 26/03/2019.
Trasmesso con nota del 30/05/2019 prot. 529/2019/PVR acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. n. 211766 del 30/05/2019

Il dott. Simone Fassina, tecnico istruttore che svolge la propria attività nell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia, descrive sinteticamente quanto discusso in Conferenza di Servizi istruttoria odierna.
La conferenza di servizi istruttoria del 26.03.19 ha ritenuto il progetto di Messa in Sicurezza Operativa approvabile con prescrizioni.
Con il documento in esame la ditta ha risposto in maniera esaustiva alle prescrizioni che richiedevano integrazioni documentali, pertanto il progetto di cui trattasi si ritiene approvabile con le stesse prescrizioni operative dettate in Conferenza di Servizi istruttoria.

Il dott. Marco Ostoich rappresentante di ARPAV evidenzia quanto di seguito riportato.
Si rileva ancora una volta che nel documento, al secondo punto dell'elenco puntato riportato all'interno del paragrafo 2.0, viene specificato che lo scarico dell'impianto è in fognatura, mentre il sistema prevede lo scarico nel Canale San Domenico, pertanto direttamente in Laguna.

Allegato decreto n. 32 del 02 AGO. 2019

Con riferimento ai parametri da ricercare nei campioni di acqua sotterranea da prelevare con cadenza mensile, si ricorda che il pannello analitico comprende anche ETBE ed MTBE (vedasi tabella 15.2, pag. 61/105 del documento "Progetto di MISO"), mentre nel documento oggetto di istruttoria vengono citati unicamente idrocarburi totali e solventi aromatici.
Si prende atto delle modifiche intervenute con l'entrata in vigore della versione del Database ISS-INAIL del Marzo 2018, pertanto si condivide l'ipotesi della Ditta di eliminare il parametro "idrocarburi alifatici C19-C36".
Si ribadiscono le prescrizioni operative riguardanti il campionamento, la comunicazione delle relative attività, e la gestione dei rifiuti derivanti dalle attività di MISO, per le quali la Ditta ha già comunicato la presa d'atto nel documento oggetto della presente istruttoria.
Fatte salve le considerazioni che dovessero emergere in Conferenza dei Servizi, si esprime parere favorevole, tenuto conto delle osservazioni descritte.

Il dott. Ugo Scortegagna rappresentate della Città metropolitana di Venezia condivide con quanto espresso dagli Enti e ritiene il Progetto di MISO approvabile con le prescrizioni standard di inizio lavori e versamento della Polizza Fideiussoria alla Città metropolitana stessa.

Il dott. Paolo Spagna rappresentante del Comune di Chioggia concorda con quanto detto dagli Enti e ritiene il progetto approvabile.

Dopo ampia e approfondita discussione, preso atto di quanto sopra esposto, la Conferenza di Servizi ritiene approvabile il progetto di Messa in Sicurezza Operativa di cui trattasi con le seguenti prescrizioni operative:

1. L'integrità della pavimentazione deve essere sempre verificata con cadenza semestrale, fino a che il punto vendita rimarrà attivo.
2. La Ditta deve mantenere attivo un monitoraggio dell'aria ambiente oltre ai 3 monitoraggi prescritti in sede di approvazione dell'Analisi di Rischio, devono essere eseguiti monitoraggi ogni 6 mesi per la durata dell'intervento di MISO. Il monitoraggio potrà essere sospeso se dopo 2 anni non vengono rilevate situazione di rischio.
3. Per quanto concerne le attività di campo per il prelievo di campioni di acqua di falda, la Ditta dovrà comunicare con congruo anticipo un cronoprogramma, così da consentire l'eventuale presenza in campo dell'Agenzia per il prelievo di campioni in contraddittorio.
4. A tal proposito, al fine di consentire l'inserimento dell'attività di prelievo di campioni delle acque di falda in contraddittorio presso il sito all'interno del calendario dell'Agenzia, si richiede che venga compilato l'apposito modulo di richiesta campionamento in contraddittorio, che dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte e successivamente trasmesso via PEC all'indirizzo dapve@pec.arpav.it.
5. In merito ai campionamenti delle acque di falda, la Ditta dovrà procedere tramite spurgo e prelievo a basso flusso (portata tipica 0,1÷0,5 l/min, comunque sempre <1 l/min) con contestuale presenza di sonda multiparametrica al fine di controllare i valori di pH, conducibilità, temperatura, potenziale redox, ossigeno disciolto, e torbidimetro. Tali valori andranno riportati nel verbale di campionamento. In relazione alla sola aliquota per i metalli:
    - si dovrà procedere al prelievo dei campioni previa misurazione in campo della torbidità;
    - indipendentemente dal valore di torbidità misurato, è necessario prelevare i campioni di acqua previa filtrazione in campo a 0,45 µm;
    - i campioni dovranno essere acidificati in campo nel più breve tempo possibile impiegando una quantità di acido nitrico pari allo 0,5% in volume. I campioni di acqua prelevati per l'analisi dei metalli in contraddittorio

saranno acidificati in campo a cura del laboratorio della ditta e sotto supervisione dei tecnici ARPAV. ARPAV potrà procedere al prelievo in apposito contenitore di una quantità di acido che sarà usata come bianco di riferimento per le successive analisi.

6. Qualora, al momento del prelievo in contraddittorio con ARPAV la Ditta risultasse sprovvista dell'attrezzatura di cui sopra, il campionamento in contraddittorio verrà annullato e rimandato a data da destinarsi in funzione della disponibilità dettata dagli impegni istituzionali dell'Agenzia.
7. Con riferimento alla configurazione dell'impianto proposta (filtri a carbone attivo già presenti, disoleatore, desabbiatore) si richiede che vengano di volta in volta comunicati i rifiuti prodotti nel corso dell'attività di MISO, e che vengano trasmessi agli Enti:
   - nominativi degli impianti di destinazione dei rifiuti (e dei vettori utilizzati per il trasporto degli stessi), prima della movimentazione;
   - analisi di caratterizzazione del rifiuto;
   - documentazione attestante la corretta gestione dei rifiuti prodotti (formulari).
8. L'autorizzazione allo scarico dell'impianto di trattamento proposto si ritiene concessa con la n. 6000 del 2018 avente durata 4 anni rinnovabile. L'autorizzazione di cui trattasi è in capo alla ditta Golder Associates S.r.l. e qualora dovesse cambiare il gestore dell'impianto, dovrà essere presentata apposita voltura al Provveditorato OO.PP. Ufficio Antinquinamento.
9. Con riferimento ai parametri da ricercare nei campioni di acqua sotterranea da prelevare con cadenza mensile, si ricorda che il pannello analitico comprende anche ETBE ed MTBE (vedasi tabella 15.2, pag. 61/105 del documento "Progetto di MISO"), mentre nel documento oggetto di istruttoria vengono citati unicamente idrocarburi totali e solventi aromatici.
10. La ditta, deve stipulare a favore della Città metropolitana di Venezia, prima dell'inizio dei lavori, la seguente garanzia finanziaria:
    - una polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, a garanzia della corretta esecuzione e completamento degli interventi previsti dal progetto di bonifica, di un importo pari a al 50% del totale dei costi (art. 242 comma 7 D.Lgs. 152/06), con validità:"durata degli interventi progettuali approvati+2 anni"(in fase di stipula della garanzia utilizzare la formula seguente: "***sommatoria di:*** *intervallo di tempo previsto tra la stipula della fideiussione e l'inizio lavori di bonifica + tempo previsto per l'intervento di bonifica + 2 (due) anni dalla data di emissione riportata in calce alla garanzia");*
    - una polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, a garanzia dell'esecuzione, gestione e manutenzione del sistema di MISO, di un importo pari a al 50% del totale dei costi (art. 242 comma 7 D.Lgs. 152/06), con validità quinquennale con obbligo di rinnovo.

L'avvio degli interventi di bonifica e' subordinato alla comunicazione da parte della Città metropolitana di Venezia dell'avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie, inviata alla Ditta (modello fideiussione nel sito www.difesasuolo.cittametropolitana.ve.it - bonifiche siti contaminati – modulistica)

11. Deve essere comunicato alla Regione del Veneto, al Comune di Chioggia, alla Città metropolitana di Venezia ed all'ARPAV la data di avvio dei lavori di bonifica allegando (se non già fornita in precedenza in allegato al documento progettuale):
    - Nominativo del **direttore dei lavori**;
    - Nominativo del **collaudatore**, dei lavori di bonifica che dovrà essere nominato dalla Ditta prima dell'inizio degli interventi, per seguire il corso dei lavori ed effettuare le verifiche in corso d'opera nonché i collaudi parziali che riterrà necessari per predisporre un certificato di collaudo finale dell'intervento. Il collaudatore deve essere un professionista abilitato indipendente dai seguenti soggetti: esecutore dei lavori, proprietario del sito, estensore del progetto, responsabile dell'inquinamento. Ogni eventuale variazione del collaudatore deve essere tempestivamente comunicata.
    - l'elenco dei soggetti esecutori a cui sono appaltate le varie fasi di intervento allegando

Allegato n. 32 del decreto 2 AGO. 2019

gli estremi comprovanti l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali – Cat. 9, classe adeguata all'importo dei lavori cantierabili appaltati, secondo il seguente schema:

nominativo ditta	Estremi di iscrizione all'Albo Cat. 9/classe X	Interventi appaltati	Importo lavori cantierabili appaltati

In caso di più lotti o fasi successive appaltate a soggetti diversi, le suddette informazioni dovranno essere fornite prima dell'avvio dei lavori di ciascuna fase;

- cronoprogramma dettagliato aggiornato degli interventi;
- cartografia georeferenziata recante indicazione dettagliata delle aree oggetto degli interventi previsti dal progetto operativo;
- estremi catastali dell'area oggetto di intervento (foglio, mappale, particella);
- l'elenco degli impianti di destinazione dei rifiuti derivanti dall'intervento (specificando tipologia, codice CER e allegando le analisi effettuate), allegando copia delle autorizzazioni in loro possesso ;
- l'elenco dei trasportatori a cui sono affidati i rifiuti derivanti dall'intervento, allegando gli estremi comprovanti l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali;
- le modalità di collaudo previste per ciascuna fase di intervento.

12. A fine intervento si dovrà trasmettere alla Città metropolitana di Venezia l'istanza di certificazione del completamento degli interventi di MISO contenente in allegato:
    - Relazione di fine lavori a firma del **Direttore dei lavori**, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.
    - Certificato di collaudo, redatto dal **Collaudatore** dell'intervento.

    Copia di tale documentazione deve essere trasmessa all'ARPAV di Venezia per consentire la stesura della relazione tecnica prevista ai sensi dell'art. 248 del D.Lgs. 152/2006 (modello istanza nel sito www.difesasuolo.cittametropolitana.ve.it - bonifiche siti contaminati – modulistica).

Il Verbalizzante
Dott. Simone Fassina

Il Presidente
Dott. Paolo Campaci

I partecipanti alla Conferenza di Servizi (Enti Pubblici) presenti per tutta la seduta o in parte:

Dott. P. Campaci – Regione Veneto
Dott. S. Fassina – Regione Veneto
Dott. U. Scortegagna – Città Metropolitana di Venezia
Dott. M. Ostoich – ARPAV Dipartimento di Venezia
Dott.ssa S. Fant – Comune di Venezia
Dott. L. Mason – ARPAV Dipartimento di Venezia
Dott. P. Spagna – Comune di Chioggia
Dott.ssa M. Gregio – AULSS 3 Serenissima

Allegato n. 32 del decreto -2 AGO. 2019